REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI

(cod. DP.A4.02.4M.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2470 DEL 17-05-2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N.387/2003 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA UN AEROGENERATORE DELLA POTENZA NOMINALE DI 2,5 MW NEL COMUNE DI SANT'ANGELO LIMOSANO (CB) IN LOC. "MONTAGNA" E OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI SAN BIASE (CB). SOCIETÀ PROPONENTE: EOLICA COVATTA SRL.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PIERLUIGI VITTORIO PACE

Campobasso, 17-05-2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 – Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n°4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale", a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009 n° 69;

VISTO il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2012 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative";

VISTA la Legge Regionale n.22 del 7 agosto 2009 recante "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise";

VISTA la Legge Regionale n°10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e del personale con qualifica dirigenziale";

VISTA la Legge Regionale n.23 del 16 dicembre 2014 recante "Misure urgenti in materia di energie rinnovabili"

VISTO l'art. 26 della Legge Regionale n°4 del 4 maggio 2016

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate le "Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n°387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.55/2016 con la quale è stata adottata la proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale;

PEMESSO che:

- Con nota nota del 24/10/2012, la Società Eolica Covatta srl con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 4 – 86100 Campobasso, nella persona del legale rappresentante, ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di Sant' Angelo Limosano (CB) in loc. "Motagna" composto da un aerogeneratore della potenza nominale di 2,5 MW ed infrastrutture elettriche per il collegamento alla RTN ricadenti nel Comune di San Biase (CB);

- A corredo dell'istanza prima richiamata è stata presentata la documentazione tecnica comprensiva, altresì, della soluzione di connessione rilasciata da ENEL Distribuzione spa;

EVIDENZIATO che il progetto proposto consiste:

- nell'installazione di una turbina eolica con relativa cabina di trasformazione, nel foglio di mappa n. 1 p.lla n. 339 del N.C.T. del Comune di Sant'Angelo Limosano (CB), di altezza al mozzo di 80 m e diametro del rotore di 90 m, per un'altezza totale dell'aerogeneratore di 125 m, la cui potenza nominale è di 2,5 MW;

- nella realizzazione di un sistema di collegamento alla RTN, composto da un cavidotto interrato

della lunghezza di 50 m, fino alla cabina di trasformazione BT/MT dislocata ai bordi della strada Comunale Colle Sorcio e di un elettrodotto della lunghezza di 1,3 km, interamente nel Comune di San Biase fino alla cabina MT esistente in Loc. Lago del Corvo in agro di San Biase (CB);

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n° 181 del 12/11/2013 del Servizio Valutazioni Ambientali l'opera è stata esclusa dalla procedura completa di V.I.A.;

PRESO ATTO che in data 18/06/2015 si è tenuta la seduta di conferenza dei servizi decisoria alla quale sono stati invitati:

- Regione Molise - Servizio Attività Industriali ed Estrattive
- Regione Molise – Servizio Valorizzazione e Tutela Economia Montana e delle Foreste
- Regione Molise – Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
- Regione Molise – Servizio Valutazioni Ambientali
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale
- Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica
- Regione Molise – Servizio Tecnico, Sismico e Geologico
- Autorità di Bacino
- Regione Molise – Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime – Ufficio Suoli Fratturali e Terre Civiche
- Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni
- ASREM
- Provincia di Campobasso – Servizio Viabilità
- ENAC
- Comando Militare Regione Molise
- Corpo Forestale dello Stato
- ENEL Distribuzione spa
- ARPA Molise
- Terna Rete Italia spa
- Comune di San Biase
- Comune di Sant'Angelo Limonano
- Società Eolica Covatta srl

· Durante i lavori della conferenza sono stati acquisiti:

- Il parere favorevole del Comune di Sant'Angelo Limonano
- La relazione istruttoria del MIBACT;

VISTO il verbale della conferenza di servizi trasmesso a tutte le Amministrazioni, Enti e Società interessate, con nota prot. n. 82618 del 21/07/2015 della Regione Molise, dal quale si evince che ci si riserva di assumere determinazioni in merito;

RILEVATO che:

a. L'area interessata non è sottoposta a vincoli diretti né paesaggistici né culturali per cui la partecipazione del MIBACT è dovuta esclusivamente in applicazione di quanto previsto all'art. 152 del Codice dei Beni Culturali;

b. La "Relazione Istruttoria" del MIBACT depositata in sede di conferenza di servizi in esercizio dei poteri previsti nell'art.152 del D.Lgs. n.42/2004, e così come disposto alla lettera c) del punto 14.9 dell'allegato A alla D.G.R. n.621/2011 recante "Linee Guida Regionali per Regionali per lo svolgimento del procedimento unico……." , detta le seguenti misure e prescrizioni in variante al progetto presentato:

a. Qualora possibile, l'impianto eolico venga dislocato al di fuori dell'area soggetta a tutela di prossimità, così da non impattare negativamente sui contesti sottoposti a tutela o in corso di tutela e sulle zone di interesse archeologico;

b. In subordine, qualora non sia possibile provvedere ad una diversa dislocazione dell'impianto nel suo complesso, che venga redatta una variante in virtù della quale anzitutto l'aerogeneratore non venga dislocato su posizioni sommatali o lungo i crinali dei rilievi collinari esistenti, e che comunque la sua altezza da terra sia contenuta entro i limiti massimi di 20-25 m…;

c. Le misure prescrittive così proposte non sono tecnicamente realizzabili, e pertanto il parere si è configurato sostanzialmente come un diniego alla fattibilità dell'impianto;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore prot. n. 754 del 17/06/2015, trasmessa via pec, in esito alla convocazione della conferenza di servizi prima richiamata, con la quale, nell'evidenziare che:

1. il Comitato Istituzionale ha adottato, rispettivamente con Deliberazione n.87 del 28/10/2005 e n.121 del 16/04/2008, i Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino regionale dei Fiumi Biferno e Minori e del bacino Interregionale del Fiume Trigno;

2. l'adozione dei Progetti di Piano non comporta la vigenza dei vincoli previsti dalle Norme di Attuazione;

3. le Norme di Attuazione del PAI entreranno in vigore in seguito all'approvazione dei Piani da parte delle Regioni competenti per territorio;

4. a tutt'oggi il Comitato Istituzionale non ha adottato misure di salvaguardia;

5. anche dopo l'approvazione dei PAI la Normativa di Attuazione ad essi allegata non prevede l'emanazione di pareri da parte della struttura tecnica dell'Autorità di Bacino bensì prevede l'acquisizione da parte degli enti e delle strutture procedenti del parere del Comitato Tecnico solo nella fattispecie di cui agli artt. 12 punto 5 lettera e), 14 punto 1 lettera a, 17,28,35, nonché all'Allegato 1 ultimo capoverso;

esprime una valutazione esclusivamente come riferimento per pianificazione territoriale e per la realizzazione degli interventi sul territorio;

RILEVATO che nella nota prima richiamata, l'Autorità di Bacino, nell'evidenziare le interferenze del progetto con areali di probabile espansione di fenomeni di soliflusso attivi, raccomanda di porre attenzione nelle fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera in merito alla raccolta e al corretto smaltimento delle acque, all'esecuzione di specifiche indagini geognostiche e all'adozione di dovute precauzioni nell'esecuzione di lavori di movimento terra, nell'alterazione delle pendenze naturali e nell'accertare ed assicurare condizioni di stabilità per scavi e scarpate;

LETTA la nota della Regione Molise – Servizio Tecnico, Sismico e Geologico prot. n. 68309 del 17/06/2015,trasmessa in esito alla convocazione della conferenza di servizi, con la quale si comunica che non si ravvisano competenze istituzionali relative all'emissione di uno specifico parere e pertanto non parteciperà alla conferenza;

LETTA la nota prot. n. 2597 del 11/06/2015 del Comando Militare Esercito Molise, trasmessa in esito alla

convocazione della conferenza, con la quale comunica di aver provveduto a richiedere i pertinenti pareri Tecnico-Militari;

ATTESO che per gli enti regolarmente convocati e non intervenuti alla conferenza, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n°241/90 e ss.mm.ii., è stato possibile applicare l'istituto del silenzio assenso;

PRESO ATTO della nota prot. n. 2850 del 29/06/2015 del Comando Militare Esercito Molise, assunta dalla Regione Molise al prot. n. 73999 del 30/06/2015 con la quale viene rilasciato il definitivo Nulla Osta Militare in ordine alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di che trattasi;

RILEVATO che da quanto emerso in conferenza e sulla base dei contenuti del parere espresso dal MIBACT, sussistevano i presupposti per la rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione del comma 3) dell'art. 14 quater della L. n.241/90 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 35808 del 30/03/2016 del Servizio veniva effettuata la rimessione della questione in oggetto alla decisione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio per la concertazione amministrativa prot. n. 9007 del 4/05/2016, con la quale è stata indetta una riunione istruttoria per il giorno 10/05/2016, presso la sede del Dipartimento;

LETTA la nota della Regione Molise – Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile – Ufficio Vincolo Idrogeologico prot. n. 52078 del 09/05/2016, con la quale si comunica che l'area è vincolata dal punto di vista idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/23 e pertanto al fine dell'ottenimento del parere necessario bisogna attivare le procedure di cui all'art. 21 del R.D. n. 1126/26;

RILEVATO che ai sensi del punto 15.6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 621/2011 recante Linee Guida per l'installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile nella Regione Molise, l'autorizzazione unica può essere rilasciata anche in pendenza dell'eventuale svincolo idrogeologico di cui all'art. 21 del R.D. n.1126/26.

PRESO ATTO degli esiti della riunione, il cui verbale è stato acquisito direttamente in sede di conferenza e nel quale è risultata la conferma dei pareri espressi dagli Enti intervenuti nella conferenza di servizi del 18/06/2015;

LETTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017, trasmessa con nota prot. n. 2419 del 07/02/2017, ed assunta dalla Regione Molise al prot. n. 13842 del 07/02/2017, con la quale è stato ritenuto superato il dissenso espresso dal MIBACT, consentendo di proseguire il procedimento di autorizzazione dell'impianto di che trattasi;

RILEVATO che, all'esito della richiamata delibera, non si evincono ulteriori pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico con le caratteristiche riportate nella documentazione progettuale depositata in data 24/10/2012;

RICHIAMATA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Molise – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio prot. n. 3780 del 06/04/2017, con la quale si prescrive la necessità di predisporre dei saggi preliminari nell'area di installazione dell'aerogeneratore e dei sostegni dell'elettrodotto al fine di scongiurare eventuali emergenze archeologiche e di modificare altresì, il tratto finale dell'elettrodotto di collegamento alla RTN al fine di evitare interferenze con l'area sottoposta a tutela con DDR n.81 del 30/01/2017;

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi del 18/06/2015 e della Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017, e per l'effetto, autorizzare la Società Eolica Covatta SRL, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n.4 – 86100 Campobasso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto eolico, nel Comune di Sant' Angelo Limosano (CB) riportato nel N.C.T. alla p.lla n. 339 del foglio di mappa n. 1, in Loc. "Montagna" del Comune di Sant'Angelo Limosano, con opere di connessione alla RTN nel Comune di San Biase, della potenza nominale di 2,5 MW secondo le caratteristiche dimensionali riportate nel progetto definitivo depositato in data 24/10/2012;

3. di condizionare l'efficacia della presente autorizzazione all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico, rimandando alle amministrazioni stesse i controlli di competenza;
4. di condizionare l'inizio lavori al favorevole esito della procedura di svincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/26;
5. di subordinare la validità della presente autorizzazione alla comunicazioni di inizio lavori da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche entro un anno dalla data di notifica del presente atto;
6. di trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, la comunicazione di fine lavori entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione;
7. di rilasciare eventuali proroghe, di inizio e fine lavori, su espressa richiesta della Società, solo se adeguatamente motivata;
8. di subordinare,altresì, la validità dell'autorizzazione, alla stipula di idonea polizza fidejussoria, così come disposto alla lettera i) del punto 13 dell'allegato I alle Linee Guida Regionali approvate con DGR n.621/2011, da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, prima dell'inizio lavori;
9. di dichiarare ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003,le opere da realizzare di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
10. di autorizzare E-Distribuzione Spa ad effettuare tutte le opere necessarie alla connessione dell'impianto alla RTN;
11. di concordare, come da nota prot. n. 41049 del 07/04/2017, la modifica del tracciato del tratto terminale dell'elettrodotto in modo da evitare l'area sottoposta a tutela con D.D.R. n. 87 del 30/01/2017 e di predisporre l'esecuzione di saggi preliminari nell'area di installazione dell'aerogeneratore, nonché in corrispondenza dei sostegni dell'elettrodotto di connessione alla RTN, al fine di scongiurare interferenze con eventuali subsidenze archeologiche;
12. di trasmettere il presente atto alla Società Eolica Covatta srl e ai Comuni di Sant' Angelo Limosano (CB) e San Biase (CB) ;
13. di trasmettere annualmente una relazione attestante i dati di producibilità e di funzionamento dell'impianto;
14. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo Servizio dovrà essere tenuta in cantiere dalla Società per i controlli da parte di tutte le amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto.
Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
Il Direttore
SANDRA SCARLATELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82